

CAMERA DEI DEPUTATI ^{Doc. XII}
_{N. 9}

MESSAGGIO ALLE CAMERE DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

A NORMA DELL'ARTICOLO 74 DELLA COSTITUZIONE

TRASMESSO ALLA PRESIDENZA IL 9 FEBBRAIO 1963

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore SANSONE

(SENATO N. 2346; CAMERA N. 4550)

Estensione dell'articolo 17 della legge 12 agosto 1962, n. 1289 e dell'articolo 25 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, al personale che presta servizio, purchè assunto non oltre il 31 dicembre 1962, nell'Amministrazione centrale del Tesoro e nei reparti danni di guerra delle Intendenze di finanza

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA (COMMISSIONE V)

il 30 gennaio 1963

APPROVATA DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (COMMISSIONE VI)

il 1° febbraio 1963

ONOREVOLI MEMBRI DEL PARLAMENTO,

mi è stata presentata per la promulgazione la legge concernente « Estensione dell'articolo 17 della legge 12 agosto 1962, n. 1289 e dell'articolo 25 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, al personale che presta servizio, purché assunto non oltre il 31 dicembre 1962, nell'Amministrazione centrale del Tesoro e nei reparti danni di guerra delle Intendenze di finanza », approvata dalla V Commissione del Senato della Repubblica il 30 gennaio 1963 e dalla VI Commissione della Camera dei Deputati il 1° febbraio 1963.

Detta legge stabilisce che « le disposizioni dell'articolo 17 della legge 12 agosto 1962, n. 1289 e dell'articolo 25 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, si applicano, con le modalità dalle stesse stabilite, a coloro che, comunque denominati ed assunti, purché entro il 31 dicembre 1962, con retribuzione su fondi già stanziati negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro, prestino servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'Amministrazione centrale del Tesoro e nei reparti danni di guerra presso le Intendenze di finanza ».

Il provvedimento, in sostanza, dispone che il personale predetto, assunto nel periodo intercorrente dal 15 giugno 1962 (termine previsto dalle citate leggi nn. 1289 e 1290) al 31 dicembre 1962, sia collocato presso l'Amministrazione centrale del Tesoro con la qualifica di diurnista, nelle categorie del personale non di ruolo, con il trattamento giuridico ed economico iniziale stabilito per gli impiegati non di ruolo della corrispondente categoria di inquadramento.

Sembra che tale disposizione non ottemperi al precetto dell'ultimo comma dell'articolo 81 della Costituzione in quanto, pur comportando un maggiore onere per i miglioramenti economici conseguenti alla nuova posizione giuridica del personale in questione, non ne precisa l'ammontare né indica i mezzi per farvi fronte.

Questa considerazione mi induce ad invitare le Camere ad una nuova deliberazione, a norma dell'articolo 74 della Costituzione.

Roma, 9 febbraio 1963

SEGNI

TREMELLONI.

N. 4550-*bis*

PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DALLE CAMERE

ART. 1.

Le disposizioni dell'articolo 17 della legge 12 agosto 1962, n. 1289, e dell'articolo 25 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, si applicano, con le modalità dalle stesse stabilite, a coloro che, comunque denominati ed assunti, purché entro il 31 dicembre 1962, con retribuzione su fondi già stanziati negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro, prestino servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'Amministrazione centrale del Tesoro e nei reparti Danni di guerra presso le Intendenze di finanza.

ART. 2.

La presente legge ha effetto dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.